



# FS - CO.S.P.

*Federazione Sindacale*

## **Coordinamento Sindacale Penitenziario**

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica, Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Metalmeccanici, Elettrotecnici ed Edilizia

Frosinone, 10/04/2024

**Alla cortese attenzione**

**DAP**

*Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi  
e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria*

[prot.dgbs.dap@giustiziacert.it](mailto:prot.dgbs.dap@giustiziacert.it)

**PRAP Lazio Abruzzo Molise**

[prot.pr.roma@giustiziacert.it](mailto:prot.pr.roma@giustiziacert.it)

**Ente Assistenza per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria**

[enteassistenza.dap@giustiziacert.it](mailto:enteassistenza.dap@giustiziacert.it)

**CO.S.P. – Coordinamento Sindacale Penitenziario**

[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it)

CGIL-FP, CISL-FP, UIL-PA, CONFINTESA, CONFISAL-UNSA, FLP, USB-PI

**Oggetto: richiesta ANNULLAMENTO ACCORDO inerente la “ripartizione  
incentivi alle funzioni tecniche, ex art. 113 D. Lgs. 50/2016” stipulato in data  
09/08/2023 tra le Organizzazioni Sindacali rappresentative e Ministero della  
Giustizia**

Egredi in epigrafe,

in data 09 agosto 2023, la SV si riuniva al fine stipulare l'accordo per la ripartizione degli  
“incentivi alle funzioni tecniche” come stabilito dal **nuovo Codice dei Contratti Pubblici -  
D. Lgs. 36/2023 art. 45.**

Ordunque, leggendo tale Accordo firmato dalle parti in causa, chi scrive rimane esterrefatto da quanto siglato!

Le summenzionate, hanno ratificato un Accordo utilizzando niente di meno che il vecchio Codice dei contratti pubblici il D. Lgs. 36/2023 **nonostante non fosse più in vigenza!**

Difatti, il nuovo Codice dei contratti pubblici è entrato in vigore il **01 luglio 2023 abrogando pertanto il precedente.**

Come è stato possibile firmare un Accordo utilizzando un Decreto abrogato?

La SV ha ratificato un Accordo che non può essere considerato valido e pertanto va **ANNULLATO** in quanto portatore di errori che vanno a inficiare il trattamento economico dei lavoratori.

Nella fattispecie, si consideri come esempio **l'art. 14 dell'Accordo da voi siglato** che si riporta per intero:

#### **Art. 14**

##### ***Percentuale di incentivo eccedente la quota spettante annualmente al singolo dipendente***

- 1. L'eventuale eccedenza degli importi rispetto al **limite del 50%** del trattamento economico lordo annuo del dipendente (e precisamente il trattamento economico avente natura fissa e ricorrente) non è redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo ne può essere corrisposto negli anni successivi quelle di esecuzione dell'incarico laddove l'appalto di lavori, servizi o forniture sia stato svolto in un singolo esercizio finanziario.*
- 2. Al fine verificare il rispetto del tetto del 50% di cui al comma 1, si deve tenere conto dello stipendio percepito dal dipendente nell'anno in cui è emesso il certificato di pagamento, anche se l'incentivo è corrisposto al dipendente l'anno successivo*

Ordunque, tale articolo, considerando valido il vecchio codice degli appalti -D. Lgs. 50/2016- produce un danno rilevante al lavoratore, in quanto quel limite del 50% che voi avete menzionato al comma 1, è stato abrogato con il nuovo Codice degli appalti entrato in vigore il 01 luglio 2023.

Infatti, **l'art. 45 comma 4 D. Lgs. 36/2023** (nuovo Codice degli appalti) **riconosce il 100%** del trattamento economico lordo annuo del dipendente (*.....L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza,*

*anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente).*

Alla luce di tale errore, si chiede l'annullamento dell'atto siglato e **la ratifica di un nuovo Accordo.**

Al fine evitare ulteriori contenziosi, chi scrive rappresenta che tra i mesi di **settembre e novembre 2023**, in merito ai **destinatari degli incentivi alle funzioni tecniche**, due illustri **Pareri** sono stati espressi da:

1. **CORTE DEI CONTI Lombardia - Delibera n. 187/2023 del 14 settembre e 20 settembre 2023/PAR;**
2. **CORTE DEI CONTI Abruzzo - Delibera n. 332 del 22 novembre 2023/PAR**
3. **CORTE DEI CONTI Toscana – Delibera n. 3 del 18 gennaio 2024/PAR**

Le Corti della Lombardia e dell'Abruzzo hanno espresso **parere favorevole alla concessione degli incentivi** anche in caso di “***Concessioni di servizi***” contrariamente a quanto stabilito **all'art. 6 dell'Accordo** firmato tra le parti in epigrafe addirittura la Corte della Regione Toscana ha deliberato l'incentivo anche per i dipendenti che non appartengono ai “*profili tecnici*”.

Pertanto, si ribadisce l'urgenza dell'invalidazione dell'Accordo siglato in data 09.08.2023 e la stipula di un nuovo Accordo **esaminando dettagliatamente** il nuovo Codice degli appalti D. Lgs. 36/2023 ed i tre autorevoli Pareri summenzionati.

**- La Segreteria Interregionale COSP Lazio-Molise -  
Giancarlo CINELLI**

